

Asilo Infantile
Card. Giovanni Colombo
CARONNO PERTUSELLA

STATUTO



CARD. GIOVANNI COLOMBO
6 dicembre 1902 – 20 maggio 1992

ORIGINI

ART. 1

L'Asilo Infantile Card. Giovanni Colombo fu istituito il 21 aprile 1907 dal parroco don Giacomo Tresoldi col concorso di numerosi capifamiglia della comunità ed eretto in Ente Morale con R.D. 21 marzo 1938. Dal 1907 al 1950 ebbe la denominazione "Asilo Infantile UMBERTO I°"; con lo statuto approvato il 19.5.1950 l'intestazione venne modificata in "Asilo Infantile di Caronno".

A seguito del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1978, n. 361, l'Asilo venne compreso tra le II.PP.A.B. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) escluse dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgenti in modo precipuo attività prevalentemente "educativo religioso".

La natura giuridica di II.PP.A.B. fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 5/13511 datata 8 ottobre 1991, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 23 dicembre 1991.

Con tale provvedimento di depubblicizzazione, all'Ente è stato contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.12 del Codice Civile.

La nuova denominazione – Asilo Infantile Card. Giovanni Colombo – viene assunta contestualmente al nuovo Statuto in ricordo dell'illustre concittadino, esimio Pastore della Chiesa Ambrosiana - nato a Caronno Milanese il 6 dicembre 1902 e morto a Milano il 20 maggio 1992.

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 2

L'Asilo Infantile Card. Giovanni Colombo è un Ente privato regolato dagli art.14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed ha sede nel Comune di Caronno Pertusella in via Adua n. 229.

ART. 3

L'associazione ha per scopo la gestione della scuola materna, scuola libera di ispirazione cattolica, ed offre un servizio pubblico e non ha fine di lucro.

Essa ha lo scopo di accogliere ed educare i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del Comune di Caronno Pertusella e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione e istruzione morale, intellettuale, civile e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età. L'Asilo opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Apposito Regolamento stabilisce il calendario, le norme sulla modalità e sui requisiti di ammissione e di frequenza secondo le disposizioni di legge per quanto riguarda la scuola materna.

ART. 4

L'istruzione e l'educazione sono affidate preferibilmente, mediante convenzione con ente religioso, a insegnanti religiose ed eventualmente a personale laico.

Qualora venissero a mancare, le suore potranno essere sostituite da personale laico che condivida le scelte educative della scuola.

Le istitutrici devono avere i requisiti di legge ed inoltre:

- devono offrire garanzie serie e provate di moralità e convinzioni religiose;
- vengono assunte dal Consiglio di amministrazione nei modi stabiliti dal vigente regolamento organico e dalle leggi in materia.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 5

Gli immobili di proprietà dell'Ente sono ubicati nel Comune di Caronno Pertusella con fronte su via Adua n. 229, via Mazzini e via Isonzo e corrispondono ad un unico complesso comprendente il fabbricato di abitazione delle suore e delle sale di riunione ed il fabbricato dell'Asilo (salone di ingresso – aule – refettorio – cucina – dispensa – servizi igienici – lavanderia) con area cortilizia e a verde, il tutto denunciato nel Catasto Edile Urbano del comune di Caronno Pertusella, foglio 11, mappale 443, per un valore commerciale di L.583.500.000.= (pari a Euro 301.352,60), come risulta dalla situazione patrimoniale dell'anno 2000, voce 31.31.5: altri terreni e fabbricati.

L'Ente provvede ai suoi scopi

- con le rette degli utenti
- con i contributi di Enti pubblici o privati
- con le quote sottoscritte dai soci
- con i contributi di privati
- con proventi derivanti dal patrimonio
- con ogni altra e legittima fonte di entrata

ART. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine verranno predisposti dal Segretario il conto consuntivo e il bilancio preventivo per il successivo esercizio; essi verranno approvati con delibera dal Consiglio di Amministrazione e poi dall'Assemblea dei Soci. Il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione nei primi sei mesi dell'esercizio successivo.

SOCI

ART. 7

Sono soci dell'Ente coloro che, condividendone le finalità, presentano domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione e versano la quota annuale fissata dal Consiglio medesimo, entro il termine stabilito dal Consiglio stesso.

I soci hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Ente, nei modi determinati dagli organi dell'Ente medesimo.

Perdono la qualità di soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale entro il mese di dicembre o che compiono atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Ente.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni dell'art. 24 del Codice Civile.

ORGANI DELL'ENTE

ART. 8

Sono organi della Scuola Materna:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente
- il Revisore dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, dagli Amministratori una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo. L'Assemblea deve essere convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invito contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.

L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza, al domicilio reale ed effettivo dei soci.

All'assemblea possono intervenire tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Il diritto al voto spetta ad ogni socio che abbia assunto tale qualifica da almeno sessanta giorni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; ogni socio non può avere più di 1 delega.

ART. 10

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell'Ente ed alla devoluzione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice Civile. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale: esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 11

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare:

- nomina i membri di propria competenza del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti,
- delibera ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile sull'esclusione degli associati,
- approva il conto consuntivo,
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 12

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da sette membri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- il Parroco "pro tempore", membro di diritto fin dalla fondazione,
- sei membri nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui due scelti su una rosa di almeno quattro candidati proposti dall'Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio medesimo.

I componenti possono essere riconfermati.

Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite.

ART. 13

I componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

ART. 14

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo le vigenti legislazioni ed ancora:

- il personale dipendente della Scuola Materna
- chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;
- b) assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
- c) delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;
- d) delibera sui contratti di forniture e somministrazioni;
- e) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili; l'eventuale dismissione di beni immobili e patrimoniali ed il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità dovrà essere deliberato con un voto favorevole di almeno sei membri su sette;
- f) delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- g) delibera l'importo delle rette di frequenza;
- h) approva il bilancio preventivo predisposto dal Segretario;
- i) effettua un controllo preventivo sul conto consuntivo predisposto dal Segretario e da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- j) delibera le quote associative.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 16

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo, per verificare in via preliminare il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre almeno la presenza di quattro dei membri in carica del Consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere di cui al punto e) dell'articolo 15, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni avvengono ordinariamente per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone devono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Il Presidente può invitare persone estranee al Consiglio e esperti che potranno esprimere il loro parere consultivo, senza diritto di voto.

In ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

ART. 17

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente convocherà l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 18

Le dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente procederà all'integrazione del Consiglio col primo dei non eletti.

Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del Consiglio stesso.

Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano di età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi al consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

ART. 20

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle leggi e dal presente statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci.

Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

ART. 21

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno o all'esterno. Egli assiste alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e coi Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della Scuola, custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Ente, redige i bilanci preventivo e consuntivo, provvede al disbrigo della gestione economica, ove necessario con l'ausilio di un esperto.

Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

REVISORE DEI CONTI

ART. 22

La gestione finanziaria contabile dell'Ente è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere iscritto all'albo professionale dei ragionieri o dei dottori commercialisti.

Il Revisore dei Conti controlla il rendiconto annuale finanziario dell'Ente consegnando le sue osservazioni all'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei Conti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto. Alla scadenza del suo mandato si procede come previsto dall'art. 17 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

ART. 23

Lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio che rimarrà ultimata la fase di liquidazione, è deliberato dall'Assemblea dei Soci col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

In tal caso l'Assemblea dei Soci, con la stessa maggioranza, designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il liquidatore o i liquidatori provvedono alla liquidazione del patrimonio e il netto che ne deriverà sarà devoluto alla Parrocchia Santa Margherita V. e M. in Caronno Pertusella che si impegnerà ad utilizzare il patrimonio nel rispetto dei fini dell'Ente.

ART. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia prevista in particolare per le associazioni, fondazioni od enti alle quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

Il presente statuto è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci nella seduta straordinaria del 15.12.2001 ed approvato dal Presidente della Regione Lombardia con decreto n. 2180 del 20.02.2002, anno Centenario della nascita del Cardinal Giovanni Colombo e 95° anniversario dalla fondazione dell'Asilo.

Caronno Pertusella, 21 aprile 2002